

CAPITOLO IX TER

NORME PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE (NPC)

Art. 91 quater

1. Per determinate Locomotive, Elettrotreni, Automotrici termiche ed elettriche e loro rimorchi, il Gestore dell'Infrastruttura può disciplinare il servizio emanando specifiche Disposizioni, denominate Norme Particolari di Circolazione (NPC) che integrano le norme di esercizio.

2. Spetta alle Imprese Ferroviarie disporre affinché il personale sia portato a conoscenza delle suddette NPC e ne sia in possesso durante il servizio sui rotabili interessati.

3. Determinate caratteristiche tecniche di alcuni rotabili emanate con NPC (velocità massima, massa reale, massa frenata, limitazioni di velocità dovute alla ubicazione nel treno dei mezzi o in caso di traino) sono riportate nella presente pubblicazione.